

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013:
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE.

Nr. Progr. **188**
Data **19/12/2013**
Seduta NR. **50**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILATREDICI* questo giorno *DICIANNOVE* del mese di *DICEMBRE* alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013:
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Integrazione del Fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999. Risorse decentrate variabili anno 2013";
- la determinazione n. 589 del 18.12.2013 avente per oggetto: "Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2013 – Impegno di spesa";

Considerato che l'ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno 2004 il Fondo è costituito da una parte fissa ed una variabile;
- che la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del CCNL 2002/2005 e successivamente storicizzata, è stata incrementata esclusivamente ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto delle applicazioni dell'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 (Risorse corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000);
- a decorrere dal 01.01.2011 il Fondo è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Richiamato l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale in ciascun Ente, le parti (Amministrazione e OO.SS.) stipulano il contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17 dello stesso contratto;

Rilevato che in data 16.12.2013 la delegazione trattante ha sottoscritto la preintesa per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2013;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione del 18.12.2013 Prot. n. 7870, indirizzata al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa;

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999 la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa va verificata sulla "Ipotesi di contratto" e a tal fine inviata al Revisore dei Conti con l'allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Visto il parere del revisore dei conti risultante dal verbale del 19.08.2013 acquisito agli atti;

Visti:

- il comma 3, art. 5 C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale "..... l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.R.A.N. per via telematica entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa; i predetti testi sono altresì trasmessi al CNEL;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", a mente del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo nonché le informazioni sui costi della contrattazione integrativa certificate dagli organi di controllo interno e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario autorizzare la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sulla distribuzione del salario accessorio anno 2013;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale – trattamento giuridico Unione Terred'acqua in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Giuste le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto dell'Ipotesi di accordo sui criteri e distribuzione del salario accessorio – anno 2013 con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali sottoscritta in data 16.12.2013 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2013 sulla base della preintesa di cui al punto 1);
- 3) Di inviare all'ARAN e al CNEL, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, copia del documento di cui al punto 2), unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione;
- 4) Di dare atto che:
 - saranno rispettate le disposizioni in materia di trasparenza previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 - la spesa necessaria all'applicazione del contratto decentrato integrativo trova copertura negli appositi Capitoli di spesa del Bilancio 2013;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Prot. N. 0024412 DEL 16.12.2013

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - RISORSE DECENTRATE ANNO 2013

Il giorno 16 del mese di Dicembre dell'anno 2013, a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo del Fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - risorse decentrate anno 2013, le parti negoziali composte da:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona di:

Dott.ssa Anna Rosa Ciccia - Presidente Segretario - Direttore Generale

Rag. Claudia Barbieri - Direttore dell'Area Economico Finanziaria e Controllo

Orianna Bombarda in - Funzionario Amministrativo Contabile in qualità di verbalizzante

R.S.U., nelle persone di:

Benuzzi Simona

Armaroli Annalisa

Monti Fiorenza

Sozzi Romolo

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nella persona di:

Principalli Francesco - FP CGIL

Preso atto della costituzione del Fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - risorse decentrate anno 2013 presentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica e di cui in allegato A) in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Tenuto presente il D. Lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 141/2011, con particolare riferimento all'art. 65, comma 4, del D. Lgs. 150 che dispone che i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, decadano alla data del 31.12.2012 per essere adeguati alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalla disposizioni del Titolo III del medesimo decreto in materia di premio e premialità;

Ritenuto necessario, per motivi organizzativi contingenti e nelle more della definizione del nuovo contratto collettivo integrativo parte normativa per il triennio 2013-2015, condividere le modalità per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale avente diritto, per lo svolgimento delle attività connesse agli istituti contrattuali di seguito elencati:

- a) **Indennità di turno** come disciplinata dall'art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000, riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente e corrisposta sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 18.10.2011.
- b) **Indennità di reperibilità** come disciplinata dall'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 e riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente.
- c) **Indennità di rischio:**
 1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente C.C.N.L. (attualmente art. 37 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 41 C.C.N.L. 22.01.2001). L'indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
 2. L'individuazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area che la formalizza a seguito della valutazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti previsti dal C.C.N.L. e dei fattori di rischio di seguito elencati:
 - attività effettuata in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute determinate dall'utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici,

fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc... complessi ed a conduzione altamente rischiosa);

- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive.
3. A seguito dell'individuazione dei Direttori di Area l'erogazione dell'indennità avviene trimestralmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

d) Indennità di disagio:


1. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansione/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione e formalizzazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area.
2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico, nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
3. Attualmente sono interessati da questo istituto contrattuale i dipendenti con profilo professionale di "Operatore addetto alla produzione pasti" addetti al Servizio cucina del nido d'infanzia e i dipendenti con profilo professionale di "Operario Professionale" addetti al Servizio di scuolabus.
4. La misura di tale indennità connessa ad un disagio precipuamente temporale, è determinata prendendo a riferimento le maggiorazioni orarie stabilite dall'art. 22, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000 e viene corrisposta trimestralmente a seguito dell'individuazione e della formalizzazione da parte del Direttore di Area.

e) Indennità di maneggio valori:

1. L'indennità compete all'economista comunale nella misura di € 1,50 giornalieri e nella misura di € 1,00 giornaliero per gli altri agenti contabili nominati riscuotitori speciali, per le sole giornate nelle quali i dipendenti sono effettivamente adibiti a servizi che comportino maneggio valori, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.
2. L'indennità compete anche ai dipendenti assunti a tempo determinato e al personale in sostituzione dell'economista comunale e degli altri agenti contabili, per i giorni di effettivo maneggio valori.
3. L'indennità spetta per il totale dei giorni di effettivo servizio in cui vi sia stato il reale maneggio valori di una somma non inferiore a € 3.000,00 annuali.
4. L'ammontare del maneggio valori è accertato sulla base del rendiconto mensile reso dagli agenti contabili e la sua erogazione è effettuata annualmente a consuntivo.

f) Indennità per specifiche responsabilità:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 17, comma 2, lettera i), del C.C.N.L. 01.04.1999, per le specifiche responsabilità del personale di categoria B, C e D formalmente investito, è riconosciuta l'indennità annua lorda:
 - a) Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe € 300,00 annui
 - b) Ufficiale Elettorale € 300,00 annui
 - c) Responsabile dei Tributi € 300,00 annui
 - d) Addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico € 300,00 annui
2. Le parti, al fine di evitare attribuzioni di responsabilità che non tengono conto dei consueti criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede, concordano nel ritenere che le specifiche responsabilità di lavoro che si intendono incentivare devono riguardare attività, obiettivi e compiti non genericamente riferiti a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, ma a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni e sulla base dei seguenti criteri applicativi:
 - la responsabilità deve essere attribuita con provvedimento scritto del Direttore di Area;
 - nel caso di attribuzioni di responsabilità di durata inferiore all'anno il compenso spettante è proporzionato al periodo di assunzione della specifica responsabilità con proporzionamento ed arrotondamento mensile;



- il compenso è corrisposto in proporzione alla retribuzione spettante per i periodi di assenza con trattamento economico ridotto o di aspettativa non retribuita e non può essere corrisposto per i primi dieci giorni di assenza per malattia di qualunque durata, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.L. 25.06.2008, n.112 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133;
 - i compensi di cui sopra non sono tra loro cumulabili. Nel caso ricorrano più fattispecie legittimanti, al dipendente compete quella di importo maggiore. Gli importi predetti sono riferiti al personale a tempo pieno, di conseguenza sono da rapportare alle percentuali di part-time per il personale ad orario ridotto.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un'unica soluzione, a consuntivo.

g) Personale educativo dei nidi d'infanzia:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000, al personale educativo che viene assegnato alle attività dei centri estivi dei nidi d'infanzia, è riconosciuta una indennità pari ad € 100,00 da rapportarsi all'orario di lavoro, per ogni settimana di ulteriore attività rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane.
2. Tale indennità viene erogata anche in rapporto ai giorni effettivamente lavorati solamente qualora intervengano durante la settimana le seguenti tipologie di assenza:
 - malattia, infortunio sul lavoro, gravi motivi familiari, permessi Legge 104/1992.
3. L'indennità viene corrisposta annualmente a consuntivo dell'attività svolta, sulla base del prospetto contenente i dati necessari alla liquidazione redatto a cura del Direttore di Area.

h) Buono pasto:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14.09.2000, il personale ha diritto al buono pasto quando presta attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa, debitamente registrata mediante l'utilizzo del badge individuale di rilevazione delle presenze, non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, anche in occasione di prestazione di lavoro straordinario di almeno un'ora, o per recupero di permesso breve di almeno un'ora, o per flessibilità nell'orario ordinario di lavoro mensile.
2. Sono escluse:
 - la monetizzazione del buono pasto;
 - l'erogazione del buono pasto al personale assente per permesso sindacale;
 - l'erogazione del buono pasto al personale in trasferta, quando lo stesso cumuli con la richiesta di rimborso del pasto fruito in trasferta qualora nella località non siano presenti esercizi convenzionati;
 - l'erogazione di due buoni pasto per la stessa giornata.
3. Il valore del buono pasto è di € 7,00, che corrisponde all'importo massimo così determinato nell'art. 5, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135.
4. Il Servizio economato consegna i blocchetti dei buoni pasto direttamente ai Direttori di Area e/o Responsabili di Servizio che li attribuiscono al personale avente diritto e consegna il prospetto con l'indicazione dei nominativi e delle quantità al Servizio Personale dell'Unione Terred'Acqua, affinché provveda agli assoggettamenti fiscali e previdenziali come previsto dalla vigente normativa.
5. Il buono pasto rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio mensa, è escluso dall'ambito del reddito di lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29, pertanto, il maggiore importo è assoggettato alle trattenute fiscali e previdenziali previste dall'art. 51, comma 2, lettera c) del T.U.I.R. nel testo vigente.

i) Criteri generali per particolari forme di incentivazione:

1. L'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004, nel richiamare l'art. 15, comma 1, lettera d) e k) del C.C.N.L. 01.04.1999, prevede che le risorse decentrate variabili possono essere incrementate dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale, in particolare Legge 1163/2006 (progettazione e pianificazione), recupero evasione dei tributi locali, applicazione art. 43, Legge 449/1997 (risparmi di gestione, sponsorizzazioni).
2. Per tali forme di incentivazione i criteri e le modalità di erogazione dei compensi incentivanti al personale coinvolto sono stabilite da appositi regolamenti, sulla base della effettiva attività svolta dal personale coinvolto.
3. Per il compenso incentivante previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000 spettante alla figura professionale del Messo notificatore, si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05.04.2005, con la quale è stato disposto di destinare una quota parte corrispondente al 20% dell'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati dall'ente a favore del Messo comunale.

Handwritten signature and initials, possibly 'A GP' and 'M', located at the bottom right of the page.

l) Progetti di miglioramento/riorganizzazione dei servizi o di avvio nuove attività - (art. 15, comma 5 e comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999):

1. Per attivare percorsi di cambiamento organizzativo o di miglioramento e/o implementazione dei servizi, l'Amministrazione può destinare risorse aggiuntive a specifici progetti collegando quote di produttività al raggiungimento di fasi di un percorso di riorganizzazione dei processi lavorativi, di ampliamento dei servizi o di avvio di nuove attività.
2. I progetti sono approvati dalla Giunta Comunale con l'adozione del Piano degli Obiettivi.
3. Poiché le risorse destinate a progetti specifici di ampliamento e/o miglioramento dei servizi, in base all'art. 15, comma 5 e comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, vengono reperite nel Bilancio ad integrazione delle risorse decentrate variabili, devono essere esplicitati negli obiettivi e nei piani di lavoro o nei singoli progetti, quale premessa indispensabile per la legittimità dell'incremento, i nuovi servizi o i processi di riorganizzazione che si intendono attuare e devono essere definiti gli indicatori di risultato che illustrino in che cosa consiste il miglioramento quali-quantitativo dei servizi che deve essere tangibile e concreto. Si conferma la metodologia per la ripartizione delle risorse del fondo incentivante destinate ai progetti di sviluppo recepita e approvata dalla delegazione trattante in data 14.10.2008, agli atti prot. 19926.


m) Metodologia di valutazione: come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05.06.2012 avente per oggetto "Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti, dei direttori di area e del Segretario Generale.

Concordato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, di integrare il Fondo in oggetto dell'importo di € 22.890,50 (pari all'1,2% del monte salari dell'anno 2007) da destinare al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità derivanti dal Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2013 approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 100 del 18.06.2013 e n. 162 del 19.11.2013;

Dato atto che le parti si impegnano per la successiva definizione in via generale di tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata, che, a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. 150/2009 sono state fortemente ridimensionate rispetto all'elencazione contenuta nei contratti collettivi nazionali


Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere l'ipotesi di utilizzo del Fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - risorse decentrate anno 2013 di cui in allegato B) in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Il Presidente Dott.ssa Anna Rosa Ciccia




R.S.U.
Benuzzi Simona

Armaroli Annalisa




Monti Fiorenza

Sozzi Romolo



ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

FP CGIL - Princigalli Francesco



Allegat A)

FONDO SALARIO ACCESSORIO COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - ANNO 2013

16/12/2013

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2013			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 11/04/1999	Art. 14 c. 4 - Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 2000 (\$)	€ -	
	Art. 15 c. 1 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999 (\$)	€ -	
	Art. 15 c. 1 lett. g) - Risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'Istituto del LED (\$)	€ -	
	Art. 16 c. 1 lett. h) - Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex 8.a q.f. (art. 37, c.4 conl 6/7/1995) (\$)	€ -	
	Art. 15 c. 1 lett. j) - Risorse pari allo 0,52% del monte salari anno 1997 (\$)	€ -	
	Art. 17 co. 1 lett c) Fondo retribuzione posizione e risult. Art. 15 c. 5 - Istituzione nuovi posti dotazione organica	€ - € -	
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 c. 1 - Incremento 1,1% del monte salari 1999 (\$) Fondo Unico (\$)	€ - € 164.734,23	
	Art. 4 c. 2 - Recupero R.I.A. e Assegni Personali acquisiti al fondo personale cessato a partire dall'1.1.2000 al 31.12.2012	€ 25.910,38	
C.C.N.L. 2/01/2004	Art. 32 c. 1 - Incremento 0,62% del monte salari anno 2001	€ 14.117,82	
	Art. 32 c. 2 - Incremento 0,50% del monte salari anno 2001	€ 11.365,34	
	Art. 34 co. 4 CCNL 22/1/04 Indennità comparto nuovi assunti anno 2003 e reinquadramento vigilanza	0	
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4 c. 1 - Incremento 0,50% del monte salari 2003	€ 11.924,95	
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8 c. 2 - Incremento 0,6% del monte salari 2005 (vedasi attestazione Resp.Serv.Finanziari prot. 14629/4.04.2012 e prot. 21853/25.05.2012)	€ 14.371,15	
	DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004	Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni economiche all'1/1/2004	€ 4.889,13
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 DEL CCNL DEL 09/05/2006	Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni economiche all'1/1/2006	€ 6.940,06	
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 DEL CCNL DEL 31/07/2009	Quota mantenimento potenzialità fondo progressioni economiche all'1/1/2008	€ 2.394,80	
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI SENZA DECURTAZIONI		€	256.467,64
RIDUZIONE PARTE FISSA TRASFERIMENTO ATA		€	5.121,91
RIDUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO ATTRIBUITO NELL'ANNO 1998 AI DIRETTORI AREA		€	7.265,70
RIDUZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI		€	8.464,78
RIDUZIONE PARTE FISSA PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE		€	31.880,81
TOTALE RISORSE STABILI SENZA DECURTAZIONE ART. 9 CO. 2BIS D.L. 78/2010		€	202.734,84
RIDUZIONE PARTE FISSA ART. 9 CO. 2BIS D.L. 78/2010		€	7.305,45
TOTALE FONDO PARTE FISSA ANNO 2013		€	195.429,39
RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2013			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 c. 1 lett. m) - Risparmi di straordinario anno precedente	€ 1.821,75	
	Art. 15 c. 2 - Incremento 1,2% monte salari anno 1997 (attestazione Responsabile Servizi Finanziari in data prot. N°) max 22.890,50	€ 22.890,50	
	Art. 15 c. 5 settimana aggiuntiva	€ 1.130,00	
	Art. 15 c. 5 Miglioramento attività	€ 23.468,51	
	Art. 15 c. 1 lett. k) - Risorse da specifiche disposizioni di legge: - I.C.I. (€ 8.300,00)	€ 8.300,00	
C.C.N.L. 14/9/2000	Attività di notifica Amministrazione finanziaria	€ 100,00	
TOTALE PARZIALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2013		€	55.708,76
RIDUZIONE PARTE VARIABILE PERSONALE TRASFERITO UNIONE		€	342,93
TOTALE RISORSE VARIABILI SENZA MERLONI		€	55.365,83

Cap

A. L. P.

C.C.N.L. H/04/1989	Art. 15 c. 1 lett. k) - Risorse da specifiche disposizioni di legge: - ex L. 109/1994	€ 3.300,00
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE 2013 CON MERLONI		€ 58.668,80
TOTALE FONDO PARTE FISSA E VARIABILE ANNO 2013 CON MERLONI		€ 254.095,02

Risorse riferite all'anno 2001. Dal 2002 ad oggi la dotazione organica non risulta incrementata

RISORSE PARTE STABILE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE	€ 31.880,61
RISORSE PARTE VARIABILE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE	€ 342,93
RISORSE ART 15 C 5 PROGETTI PM SIAT	€ 31.810,84
TOTALE COMPLESSIVO FONDO VIRTUALE	€ 63.834,38

LIMITE DI SPESA (SENZA MERLONI I ISTAT)	€ 258.185,74
FONDO PARTE FISSA 2010	€ 201.910,52
FONDO PARTE VARIABILE 2010	€ 84.817,18
RIDUZIONE DEL PERSONALE ANNO 2013	3,21%
FONDO PARTE FISSA 2010 CON RIDUZIONE	€ 195.429,19
FONDO PARTE VARIABILE 2010 CON RIDUZIONE	€ 82.736,55
FONDO 2013	€ 254.095,02
MERLONI 2013	€ 3.300,00
TOTALE FONDO 2013 SENZA MERLONI	€ 250.795,02

up

ASIP

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 - INCONTRO 9/10/2013			
STABILI			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. b) - Fondo per progressioni orizzontali del personale (PEO + ad personam riassorbibile)	€ 134.800,00	
	Art. 17 c. 2 lett. c) - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai titolari di Posizione Organizzativa	€ -	
01/04/1999	Art. 31 - Indennità alle Educatrici Asilo Nido	€ 5.800,00	
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 c. 9 - Indennità cat. A e B1	€ 378,58	
	Art. 33 c. 4 - Indennità di comparto	€ 37.000,00	
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. d) - Salario Accessorio: - turno € 3.200,00 - reperibilità € 50,00; - maneggio valori... € 1.100,00; - Indennità rischio.. € 3.700,00 - magg.art.24/2000 € 250,00.	€ 8.300,00	
	Indennità di disagio-particolari art. orario	€ 5.100,00	
	Art. 17 c. 2 lett. l) - Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale urp, anagrafe	€ 2.400,00	
TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2013			€ 194.976,58
RISORSE STABILI RESIDUE € 195.429,19 (RISORSE STABILI COSTITUZ.) - 194.976,58			€ 1.852,63
UTILIZZO RISORSE VARIABILI ANNO 2013 -			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
	Indennità settimana aggluntiva	€ 1.130,00	
	Messa notificatore (CCNL 14/9/2000)	€ 100,00	
	PARZIALE RISORSE VARIABILI		€ 1.230,00
	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge: Recupero svazione ICI	€ 6.300,00	
	Miglioramento dei servizi e di cui ai progetti di sviluppo attività strutturali del Piano degli obiettivi allegato al PEG	€ 22.550,00	
	Produttività e miglioramento dei servizi di cui ai progetti di sviluppo attività strutturali del Piano degli obiettivi allegato al PEG	€ 28.938,46	
TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2013 SENZA MERLONI			€ 57.018,46
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge: Incentivo progettazione		€ 3.300,00
TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2013 CON MERLONI			€ 60.318,46
TOTALE UTILIZZO COMPLESSIVO FONDO 2013			€ 255.295,02

ore

A. G. P.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **188** del **19/12/2013**

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE Data 19/12/2013 ARTIOLI CINZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 188 DEL 19/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/01/2014